SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » **(1310)** (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Anselmi Tina ed altri; Cariglia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Disciplina del lavoro a domicilio » **(1300)** (*D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 249, 256, 261 e *passim*
AZIMONTI 259
de' COCCI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 256, 263
DERIU 254, 256, 263
DE SANCTIS 250
FARABEGOLI 258, 259
GIOVANNETTI 265, 269
GIULIANO 257
OLIVA 269
TORELLI . . . . . .254, 262, 263 e *passim*
VARALDO 264
ZICCARDI 256

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

S E G R E T O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:

« Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (1310) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Magnani Noya ed altri; Anselmi Tina ed altri; Cariglia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Disciplina del lavoro a domicilio » (1300), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio », il cui testo risulta dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'ini-

ziativa dei deputati Sgarbi Bompiani Luciana, Di Giulio, Fabbri Seroni Adriana, Gramegna, Pochetti, Furia, Di Puccio, Zoppetti, Baccalini, Noberasco, Aldrovandi, Garbi, Miceli, Biamonte; Magnani Noya Maria, Giovanardi, Vineis, Zaffanella, Della Briotta, Concas, Caldoro, Ferri Mario; Anselmi Tina, Mancini Vicenzo, Martini Maria Eletta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Bianchi Fortunato, Zaccagnini, Salizzoni, Borra, Giordano, Morini, Fioret, Aliverti, Salvi, Beccaria, Miotti Carli Amalia, Rosati, Erminero, Nucci, Pisicchio, Boffardi Ines, Pezzati, Armato, Storchi; Cariglia, Reggiani, Magliano, Russo Quirino, Di Giesi, Cetrullo, Pandolfo, Poli, Ippolito, Rizzi, Ciampaglia, Ceccherini, Ligori, Belluscio, approvato dalla Camera dei deputati, e: « Disciplina del lavoro a domicilio », d'iniziativa dei senatori De Marzi, De Vito, Tambroni Armaroli, Agrimi e Farabegoli.

D E S A N C T I S . Dirò subito, sul piano generale, che ritengo necessaria la sollecita conclusione dell'*iter* relativo alla nuova normativa sul lavoro a domicilio. Vi sono infatti ragioni sostanziali, accennate anche da altri colleghi nella scorsa seduta, la più suggestiva e importante delle quali a me sembra essere il riferimento alla completa entrata in vigore della riforma tributaria, il 1° gennaio 1974. È questa una riforma di estrema importanza e in ordine alla quale la correttezza delle aziende, per quanto concerne gli adempimenti da assolvere, è pregiudiziale; e tale correttezza riguarda anche la regolamentazione specifica del rapporto di lavoro a domicilio.

Abbiamo di fronte a noi due progetti di legge, n. 1310 e n. 1300, in buona parte consimili, che mirano ad eliminare la maggior parte dei dubbi che si erano appalesati e in un passato recente e in un passato remoto. Preliminarmente, vorrei dichiararmi disponibile ad una soluzione che possa trovare in questa sede l'unanimità — che già alla Camera si è manifestata in ordine all'approvazione del disegno di legge che porta il n. 1310 —; ciò significa assumere un impegno di carattere sostanziale, privo di qualunque demagogia e indipendentemente dalle naturali e legittime pressioni esercitate dalle categorie interessate, e di cui ciascuno di noi può farsi eco, anche se devo dire che determinati problemi potevano essere forse affrontati più chiaramente.

Ciò premesso, è facile osservare che la lettura comparata dei due disegni di legge apre problemi non certo di dettaglio, che in parte sono già emersi nella discussione che si è svolta l'altra volta. E devo anche rilevare — non tanto per sottolineare l'autonomia di questo ramo del Parlamento nè per una sorta di amor proprio, che ci può investire quali senatori — che se si vuole legiferare assennatamente lo si deve fare curando anche il linguaggio, la forma, oltre che la sostanza. Mi si presenta allora un primo problema di interpretazione giuridica, cui si accennò già la scorsa seduta, a proposito dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1310, dove si fa riferimento al disposto dell'articolo 2049 del codice civile. Mi pare infatti che sia poco corretta la dizione del primo capoverso dell'articolo 1, là dove si dice che la subordinazione nel lavoro a domicilio assume certi caratteri particolari, « in deroga » a quanto stabilito dall'articolo 2049 del codice civile. Mi pare che questa dizione non abbia senso, se si va a leggere il testo dell'articolo 2094, che indica i princìpi di carattere generale atti a definire il concetto di subordinazione. Si tratta di vedere se la normativa specifica di cui ci stiamo occupando rientri o meno nell'ambito delle norme di carattere generale che il codice civile prevede. Direi che la differenza consiste nel fatto che nell'articolo 2094 si fa riferimento al lavoro all'interno dell'impresa, mentre il lavoro a domicilio si svolge al di fuori dell'ambito dell'impresa. Quindi l'indicazione di una deroga all'articolo 2094 non mi sembra corretta e mantenere l'espressione « in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile » potrebbe far nascere delle contestazioni e dei problemi di ordine interpretativo. Si sa perfettamente come in sede giudiziale, al momento dell'interpretazione delle norme, lo spaccare il capello in quattro sia abitudine costante e come possano nascere situazioni di non chiarezza in contrasto con quella chiarezza cui invece il legislatore deve tendere.

Voglio d'altronde chiarire, per mio convincimento, che queste mie osservazioni tengono conto anche del fatto che noi siamo rappresentati, come Gruppi politici, anche nell'altro ramo del Parlamento, e che si possono trovare accorgimenti tali da consentire un *iter* conclusivo della legge estremamente rapido. Se l'unanimità si dovesse, in queste condizioni, riscontrare sul terreno della scelta del così detto male minore, come alle volte si fa, non dobbiamo dimenticare le conseguenze che possono derivare dalle cose fatte in fretta e, soprattutto, i problemi che potrebbero sorgere in sede interpretativa, tenendo presente che c'è stato un lungo travaglio giurisprudenziale a proposito del lavoro subordinato, e che sono decenni che si dibattono questioni del genere, ma che tuttavia la giurisprudenza non è pervenuta ad orientamenti assolutamente definitivi. Aggiungere da parte nostra ulteriori motivi di perplessità in questa che vuol essere una normativa nuova e definitiva, significherebbe, secondo me, aggravare la situazione e porsi in contrasto con quelle esigenze di chiarezza alle quali ho fatto cenno e sulle quali credo tutti si trovino d'accordo. Cosicchè io pongo alla vostra attenzione le osservazioni che ho prima esposto, pregando i colleghi di vedere concretamente che cosa si può fare.

All'articolo 1 del disegno di legge n. 1300 è stato fatto notare un errore nello stampato: le parole « proprie o », alle righe ottava e nona, che si riferiscono alle attrezzature, andrebbero infatti cancellate. Secondo tale disegno di legge, allora, non potrebbe essere qualificato lavoratore a domicilio chi usi attrezzature proprie. Questa posizione non mi sembra possa, nel suo rigore, essere condivisa. Nella mia Toscana abbiamo nel campo laniero, delle confezioni, delle calzature, proprio degli esempi, dei paradigmi estremamente importanti a questo riguardo: cioè l'impiego di modestissime attrezzature proprie che non snaturano il rapporto di lavoro a domicilio e non fanno assurgere il lavorante a domicilio a livello di artigiano. Anche se sono in linea generale contrario a questo genere di rapporti, sappiamo pure, come altresì possiamo vedere in Toscana, che quello del lavorante a domicilio è una specie di anello necessario per il passaggio alla piccola impresa e al piccolo artigianato e per qualificare, dal punto di vista qualitativo, produttivo, economico e sociale talune persone che si impegnano con le forze proprie e delle loro famiglie a svolgere una determinata attività. Se si guardano dunque le cose in questa prospettiva, mi pare che certi timori possano apparire già meno preoccupanti. Quindi, all'articolo 1 io manterrei la dizione « attrezzature proprie » come figura nel disegno di legge n 1310. Non vedo come potrebbe giustificarsi una norma che preveda la possibilità di avvalersi soltanto di attrezzature di terzi. La questione delle attrezzature dei terzi deve, poi, essere vista con estrema cautela sul piano interpretativo. Facendo riferimento allo spirito dell'intera legge, l'interpretazione non può essere che univoca, chè altrimenti si rischierebbe di accogliere il concetto di intermediazione, che invece il disegno di legge n. 1310 intende far sparire.

Sono contrario, quindi, alla eliminazione della dizione « attrezzature proprie » e favorevole a che il concetto possa essere eventualmente migliorato nella sua formulazione. Ma se ciò dovesse dar luogo a qualche complicazione, non mi pare che la nostra attenzione vi si debba attardare, tenendo naturalmente presente (è un'altra indicazione di carattere generale che mi permetto di fornire come manifestazione del mio personale pensiero sull'argomento) che il legislatore, il Governo hanno il dovere di procedere alla definitiva regolamentazione della materia dell'artigianato. In quella sede, probabilmente, se vi sarà coerenza con le cose che stiamo sostenendo adesso e delle quali sembra che, da un punto di vista generale e particolare, siamo tutti convinti, potremo trovare anche la soluzione di certi problemi interpretativi che potrebbero rimanere in piedi conservando il testo del disegno di legge n. 1310 così com'è. Il primo pensiero è di procedere lungo questa strada e la raccomandazione è che il Governo si renda il più possibile diligente a questo riguardo.

Sull'articolo 2 del disegno di legge numero 1310, là dove al secondo comma si prescrive il divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni, mi sono posto una domanda insieme ad altri colleghi, e cioè: quale scopo si intende perseguire con questa norma? Sappiamo tutti qual'è il faticoso andamento in queste situazioni; sappiamo quali problemi siano sorti in vari settori del lavoro in casi di ristrutturazioni, riorganizzazioni di aziende, eccetera. Non è facile stabilire fino a che punto gli interessi dell'imprenditore che promuove la riorganizzazione possano collimare con gli interessi obiettivi dell'azienda e di coloro che, come prestatori d'opera, ne fanno parte. Queste situazioni, comunque, riescono di solito ad essere chiarite soprattutto quando si instaurano delle trattative (non voglio pensare che debbano necessariamente coincidere con periodi di agitazione), nell'ambito delle quali le parti interessate cercano di risolvere i problemi di cui ci stiamo occupando.

Una volta, però, stabilito con una certa attendibilità che l'azienda deve necessariamente, per ristrutturarsi, licenziare o sospendere dal lavoro una parte dei suoi dipendenti interni, questo non significa necessariamente che l'azienda miri a liberarsi di questi suoi dipendenti e che, conservando il numero dei suoi lavoranti a domicilio, persegua un suo interesse che va contro gli interessi obiettivi e generali dei lavoratori. Penso che vi siano casi (si tratta di esaminarli singolarmente; il legislatore, me ne rendo conto, non può espressamente prevederli) nei quali può essere necessario licenziare i dipendenti interni, conservando l'apparato dei lavoranti a domicilio che risultano nel registro dell'azienda. Pertanto il divieto di cui all'articolo 2 dovrebbe essere interpretato nel senso di non poter allargare il numero dei lavoranti a domicilio quando si è costretti a licenziare dei lavoranti che a domicilio non sono.

Si tratta, dunque, di un problema di giusta interpretazione dell'articolo 2, la cui soluzione dovremo ricercare nell'ambito della discussione delle norme del disegno di legge.

Sempre nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1310, l'ultimo comma prevede il divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati. I mediatori, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività. (È questa una norma diversa dal disegno di legge n. 1300, De Marzi ed altri).

Io capisco lo spirito di questa norma, che vuole avere un carattere estremamente punitivo, estremamente minaccioso. Si vuole cioè, se si verificano determinate situazioni, avvertire gli imprenditori di stare attenti, perchè si ritroveranno gli intermediari di cui si sono serviti alle proprie dipendenze. Capisco che si è voluto, da parte dei proponenti il disegno di legge e dei colleghi della Camera che l'hanno approvato, rafforzare la norma sul piano della prevenzione. Ciò nonostante trovo la norma, starei per dire, un po' ridicola nella sua impostazione: che il legislatore debba scendere a tanto per dare qualificazione cogente alla propria normativa a me sembra un poco fuori delle regole. Non sono affatto un tradizionalista in termini di redazione di leggi, ritengo anzi che più ci si adegua alla realtà in evoluzione con una normativa chiara, che non lasci spazio a certe interpretazioni avventurose, e meglio è. Tuttavia, dicendo: « sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro » eccetera, accadrà che il datore di lavoro, dopo aver violato insieme all'intermediario la norma di legge, dovrà tenersi l'intermediario stesso nell'azienda. Ma come? A che cosa potrebbe dar luogo la creazione di un tale rapporto? Io avverto i limiti del paradosso (è la norma che me ne dà spazio): punito è il datore di lavoro, mentre colui che, fino a quel momento, ha fatto avventurosamente l'intermediario (alle volte, infatti, l'intermediazione di manodopera fa parte di quel sottobosco del

mondo del lavoro la cui diffusione deve essere fermamente impedita) si troverebbe nella possibilità di avere una sorta di premio. Il che dà luogo ad una contraddizione in termini, secondo, almeno, il mio modesto punto di vista. Pregherei pertanto i colleghi di voler considerare con me se la norma abbia o meno ragione di sussitere.

Circa la questione della iscrizione d'ufficio, non so se i colleghi della Camera siano partiti dalla considerazione di una non eccessiva capacità di controllo da parte degli organi addetti alla vigilanza, che portasse in sede di commissione alla possibilità di identificare certi casi limite, i quali debbono dar luogo, secondo la normativa qui prevista, ad una certa situazione. L'accenno agli organi di vigilanza mi fa ripetere quello che per altre leggi, in questa Commissione, è stato costantemente detto da noi tutti, e cioè che gli Ispettorati del lavoro devono essere portati ad un grado di maggiore qualificazione operativa, rendendone più agibili le strutture, in quanto questi uffici, i cui organici sono rimasti sempre gli stessi, si sono visti attribuire, attraverso gli anni, una quantità enorme di funzioni. È un problema di carattere generale, e colgo questa occasione per attirare su di esso l'attenzione della Commissione, che si è sempre dimostrata sensibile al riguardo.

Sulla iscrizione d'ufficio ho sentito sollevare delle serie perplessità nella scorsa seduta. Su questo terreno non so se influirebbe sulla possibilità di arrivare rapidamente alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge, dato che le differenze di opinione dei Gruppi qui rappresentati possono determinare anche grossi problemi. Ma direi (può darsi che mi illuda) che forse le norme dell'articolo 5 e seguenti del disegno di legge n. 1310 sono norme la cui validità potremo forse constatare attraverso la pratica attuazione. Non mancherà a ciascuno di noi (compreso il Governo) la possibilità di arrivare ad una normativa diversa su questo punto particolare, ove ciò si rivelasse veramente necessario. Sono pertanto favorevole a conservare questa normativa così com'è, ripetendo che possiamo rimetterci all'esperienza pratica per vedere se sarà necessario arrivare a certe modificazioni, che, da un punto di vista formale e sostanziale, auspicherei non fossero prese in considerazione in questo momento, perchè il discorso ci porterebbe molto lontano.

Per quanto concerne l'articolo 13 del disegno di legge n. 1310, vi è un piccolo problema relativamente all'entità delle sanzioni. Ho sentito il relatore e altri colleghi esprimersi nel senso di essere, diciamo così, spiritualmente d'accordo persino su di un aumento delle sanzioni. Certamente, se si dovessero verificare violazioni dei princìpi fondamentali della legge, ciò sarebbe di estrema gravità. Il comportamento fraudolento dell'imprenditore, l'attività dell'intermediario, penso debbano essere seriamente sanzionati e forse non sono sufficientemente sanzionati dalla norma così come è. Se si dovesse accedere a delle modificazioni, nello spirito che inizialmente indicavo, non credo che si tratti di un problema difficile, perchè è un tipo di modificazione alla quale tutti potrebbero concorrere. Ma se la norma dovesse dar luogo a complicazioni, vediamo anche qui cosa succederà: un inasprimento delle sanzioni potremo sempre stabilirlo con una leggina in epoca successiva.

Mi pare di aver sviluppato i concetti che avevo già espresso in precedenza. Lo spirito del mio intervento l'ho chiarito fin dall'inizio. Ho voluto dare un contributo sostanzialmente positivo, nel senso di essere favorevole alla intelaiatura del disegno di legge n. 1310. Se esiste la possibilità che questo provvedimento giunga all'approvazione definitiva in rapidi termini, entro l'anno, completando l'*iter* fra Senato e Camera, mi sento disponibile per un impegno in questo senso. Ripeto un concetto che mi sta particolarmente a cuore: mi spiace sempre quando devo accedere, sia pure in linea di ipotesi, alla cosiddetta teoria del male minore: vorrei davvero che non arrivassimo ad una sorta di male minore nel varare questo provvedimento. Teniamo pur presente, e mi sento sensibilizzato in ciò, che non dobbiamo superare il termine di fine anno, anche per gli stessi lavoratori che ritengono di essere tutelati da questa normativa.

Nel prosieguo del dibattito cercherò di esprimere ulteriormente, con questo stesso spirito, la mia posizione nei confronti del disegno di legge al nostro esame.

D E R I U . Mi sembra anzitutto doveroso da parte mia, che ho avuto modo, parlando con taluni colleghi, di esprimere la mia contrarietà in ordine a talune norme contenute in questo provvedimento, fugare un equivoco che è venuto delineandosi, e secondo il quale sembrerebbe che noi si voglia ritardare, o addirittura affossare una legge la cui necessità è vivamente sentita non soltanto da parte dei lavoratori interessati, ma dai cittadini più avvertiti.

È vero invece che noi vorremmo un provvedimento legislativo che definisse ed inquadrasse la figura e il rapporto del lavorante a domicilio in maniera assolutamente chiara e precisa. La nostra perplessità e le nostre preoccupazioni nascono dal fatto che nel disegno di legge n. 1310 non riscontriamo nè chiarezza, nè precisione tali da poter fornire una tutela rigorosa ed ampia del rapporto di lavoro oggetto di questo provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il discorso sul tempo mi pare che non debba essere fatto: vorrei dire in proposito al collega De Sanctis, che ha spaziato molto sui valori di questo provvedimento e che mi sembra abbia detto che per non ritardare di una settimana, o di un mese una disciplina che la categoria interessata attende da anni, dobbiamo procederealla sua approvazione, anche a costo di dare vita ad una legge che possa considerarsi come il « male minore », che non accetto una simile impostazione per nessuna ragione, e tanto meno per un malinteso ed improrogabile riguardo nei confronti dell'altro ramo del Parlamento (il quale, tra l'altro, si è tenuto questo disegno di legge oltre un anno).

Se veramente sussistono delle perplessità, non vedo perchè non dobbiamo fugarle, modificando, laddove riteniamo che dovranno essere modificate, talune norme che sono tutt'altro che chiare e rispondenti alla logica di una tutela giuridica rigorosa ed efficace.

Ritengo che, nei riguardi della categoria dei lavoranti a domicilio, probabilmente ognuno di noi è in qualche modo influenzato da quanto avviene nella regione in cui opera ed esplica la propria attività politica: a dire la verità, da noi (in Sardegna) questo fenomeno, chiamiamolo così, che è ben noto nelle regioni centro-settentrionali, non è diffuso per niente, o quasi. Invece è noto l'altro fenomeno, quello dell'artigianato, del piccolo imprenditore, del lavoratore autonomo, che nelle zone cui appartengo rappresenta da secoli una forza economica e sociale di notevole ampiezza e di notevole consistenza, che non vorremmo minimamente danneggiare o avvilire.

Dico questo anche per rafforzare il concetto prima espresso, e cioè che è assolutamente lontano da noi l'intendimento di negare una tutela giuridica ai lavoratori a domicilio: anzi è vero il contrario, anche se nel provvedere alla tutela di questi lavoratori dobbiamo stare molto attenti a non danneggiare un'altra categoria di lavoratori assolutamente benemeriti. Accordando alla categoria vastissima dei lavoratori a domicilio una norma attiva e precisa, noi creiamo le condizioni per il formarsi di una forza contrattuale che essi non hanno mai avuto; forza che sarà efficiente e valida nella misura in cui legifereremo con quella chiarezza, di cui nella legislazione italiana vi è tanto e tanto bisogno. Tanto più che la giurisprudenza (lo possiamo vedere tutti i giorni), non tiene assolutamente conto della matrice ideologica da cui la legge ha preso le mosse, e neppure dei lavori preparatori parlamentari; gli stessi giudici affermano che la legge ha una sua validità oggettiva, una sua vita autonoma dal momento che essa si è materializzata nella sua forma letterale; il che vuol dire che il magistrato non è tenuto a interpretarla rifacendosi alle fonti legislative ed alle varie opinioni espresse dai Gruppi politici rappresentati in Parlamento.

T O R E L L I . Questa è una osservazione sua personale, non della magistratura.

D E R I U . Sono sempre più rari i magistrati che si rifanno ai lavori parlamentari. La legge assume una sua figura oggettiva, autonoma nella sua prospettazione storica,

sganciata dalla sua matrice ispiratrice: in questo è costante la giurisprudenza.

Comunque, ho detto queste cose proprio per ribadire il mio convincimento e rafforzare il mio desiderio di non affidare il perfezionamento normativo alle varie dichiarazioni politiche, che non potranno concorrere a dare corpo preciso a norme che resterebbero confuse e vaghe, e di procedere invece a formulare norme chiare ed univoche anche nella loro espressione letterale. Noi vorremmo che la legge non ingenerasse dubbi, non ingenerasse nessuna perplessità, come troppo spesso avviene.

Soltanto questa è la mia preoccupazione. Contrariamente a quanto dichiarai la volta scorsa, non mi trattengo ora sul piano generale di questa discussione, e non mi richiamerò, come altri hanno fatto, alla filosofia politica per chiarire la visione cui mi ispiro in questa circostanza nè per confutare tesi ideologiche che altri colleghi hanno ampiamente esposto, e mi riservo invece di intervenire nei singoli articoli, sui quali dobbiamo confrontare idee e propositi.

Non mi sembra, comunque, che per il solo fatto di voler configurare meglio la condizione dei lavoratori a domicilio, li possiamo in qualche modo danneggiare, neppure se ciò dovesse comportare un ritardo di qualche settimana nell'approvazione di questo disegno di legge.

Ho davanti a me una situazione che ho riferito al collega Giovannetti: quella di una impresa che opera a Cagliari, che costruisce scheletri di poltroncine, che consegna poi all'artigiano tappezziere per il necessario rivestimento e completamento: a questi artigiani mai e poi mai riusciremo a far accettare il contratto di categoria del lavoro a domicilio, perchè essi, a parte che rivendicano la loro dignità di imprenditori liberi, guadagnano molto di più, anche se rischiano molto di più. Quindi non è vero e non è giusto che tutto e tutti debbono essere ridotti al minimo comun denominatore del lavoro a domicilio, nè che l'applicare a tutti il contratto di lavoro subordinato significhi un progredire e migliorare culturalmente, socialmente ed economicamente.

Purtroppo la Camera dei deputati, nonostante abbia lavorato per molti mesi intorno a questo provvedimento, non ha compiuto, o ha compiuto con esito insoddisfacente quello sforzo di approfondimento e di identificazione della figura del lavorante a domicilio, che è necessario e preliminare ad ogni organico provvedimento, specie quando si vuole abbinare, ed è giusto che così sia, il lavoro a domicilio al lavoro subordinato, sottoponendone alla medesima disciplina tutti gli aspetti giuridici, salariali e previdenziali. Occorre tener presente che il lavoro subordinato è caratterizzato dall'orario, dai tempi tecnici, dalle modalità esecutive, dalla disciplina aziendale, dalla retribuzione, eccetera, tutti elementi questi che non sono stati specificamente considerati, ai fini della comparazione e delle necessarie distinzioni fra lavoro libero e lavoro dipendente.

Mi pare che il senatore Giovannetti la volta scorsa ebbe a dire che noi dobbiamo scoraggiare il ricorso al lavoro a domicilio, fino a farlo scomparire. Io dico che solo in parte sono d'accordo con i colleghi che la pensano così: e qui il discorso sarebbe vasto e di ordine prettamente politico. Io per esempio non ritengo giusto che tutti vengano intruppati ed ammassatti all'interno degli stabilimenti e tanto meno che si avvii un processo di generale proletarizzazione. Se è vero che esiste — e questo può preoccuparmi — una certa convenienza da parte di certe aziende ad affidare del lavoro a domicilio, è anche vero che vi è un corrispettivo d'interessi e di vantaggi da parte degli stescilio: si tratta, di solito, di persone, di unità lavorative che hanno altre esigenze, altri doveri e che preferiscono rimanere in casa, provvedere alle proprie mansioni ed ai propri compiti di carattere familiare ed al tempo stesso avere la possibilità di lavorare e di guadagnare in misura adeguata e dignitosa.

Sono d'accordo dunque sulla necessità di non incoraggiare la pratica dell'affidamento del lavoro a domicilio, ma soltanto fino al punto in cui ciò non danneggi il lavoratore che a quest'attività ancora ricorre e che in essa vi identifica il soddisfacimento delle proprie esigenze di famiglia e di vita. Una delle norme che a me danno molta preoccupazione è, come ho dichiarato in premesse, l'iscrizione coatta presso gli uffici comunali di collocamento. A parte gli aspetti costitu-

zionali, che non sono certo da disattendere, io vorrei che mi si precisasse su quali altre categorie incombe questo pericolo o, se volete, questo « privilegio » di essere iscritti coattamente. Sembrerebbe di vivere in un Paese sottosviluppato dove non si è ancora usciti dalla soggezione classista e si ha bisogno quindi di ricorrere ad una forma deteriore di paternalismo imperioso. Il medico, per esempio, il quale esercita una professione notevolmente importante sotto tutti gli aspetti, estremamente delicata, si iscrive volontariamente all'Ordine dei medici. È vero che se non si è iscritto non può esercitare, ma l'iscrizione è volontaria, rispettando così il diritto fondamentale del cittadino. Non comprendo perciò, proprio nello spirito di quella filosofia sociologica cui hanno fatto ricorso alcuni colleghi della sinistra, come sia possibile imporre una iscrizione d'ufficio ad uomini maturi, che vivono ed operano in un Paese libero e democratico.

Z I C C A R D I . Ma perchè non si vuol capire il vero motivo che ha indotto la Camera a prevedere l'iscrizione d'ufficio?

P R E S I D E N T E . Senatore Ziccardi, lei è iscritto a parlare, quindi parlerà dopo.

D E R I U . E allora, se i deputati hanno tanta saggezza da non dover essere contraddetti dai senatori, perchè non ce ne andiamo a casa ed abdichiamo alla nostra funzione? Comunque, io faccio da un lato una questione di carattere costituzionale, che mi pare sia assolutamente insuperabile, e dall'altro manifesto il timore che il lavoratore autonomo, l'artigiano, il piccolo imprenditore, già iscritti volontariamente all'albo delle imprese artigiane, un bel giorno si ritrovino iscritti di autorità, in maniera coatta, nell'elenco dei lavoranti a domicilio. Cosa accadrebbe il giorno in cui un artigiano, un certo numero di artigiani venissero iscritti di ufficio negli elenchi dei lavoranti a domicilio? Insorgerebbe automaticamente un conflitto giuridico e di competenza di difficile soluzione, dato che la legge in esame non considera nè il caso nè le sue gravi conseguenze.

Dato il nuovo principio che questa legge intende introdurre, abnorme sotto il profilo giuridico e sotto il profilo etico, un artigiano che volesse continuare a mantenere la sua posizione e dignità di piccolo imprenditore autonomo, potrebbe essere costretto a cambiare condizione sociale ed a trasferirsi nelle file dei lavoratori a domicilio! E questo principio non è accettabile neppure in un momento in cui l'idea di massificazione si sta diffondendo sempre più anche presso uomini che hanno altra matrice ideologica e filosofica. Da non dimenticare e da non sottovalutare è poi il problema dell'artigiano autoritariamente fatto transitare dal settore dell'artigianato a quello dei lavoratori a domicilio: automaticamente esso perderebbe tutte le agevolazioni di ordine finanziario e fiscale; e, come conseguenza logica, potrebbe essere costretto a restituire i finanziamenti agevolati ottenuti proprio in virtù della sua qualifica e della sua iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. Nel disegno di legge rimessoci dalla Camera c'è un'inflazione di commissioni, le quali presentano anche non poche discrasie: alcune di esse sono presiedute da direttori dell'Ufficio del lavoro, altre invece da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, e ciò non potrà che accrescere incertezze e confusioni.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ogni legge ha le sue commissioni che sono già stabilite.

D E R I U . Questa proposta di legge mi pare che abbondi eccessivamente. Quando si stabilisce che la commissione, in caso di mancanza di contratto collettivo di lavoro cui riferirsi, determina la retribuzione da corrispondere ai lavoranti a domicilio, io dico che ciò è giusto anche per motivi di equità. Ma quante commissioni dovrebbero esistere? Certamente una per ogni singola attività lavorativa in quanto bisognerà stabilire la retribuzione in rapporto al settore produttivo e merceologico. Non mi pare che la commissione che fosse composta — poniamo — esclusivamente da sarti potrebbe ugualmente determinare, con co-

gnizione di causa e con spirito di equità, un trattamento salariale equo per i lavoratori impiegati nel settore del legno, del ferro, della tappezzeria e via di seguito. Da quanto accennato or ora si deduce che abbiamo il dovere di procedere ad importanti precisazioni e specificazioni, ad onta della fretta che mostriamo di avere, e malgrado la presenza davanti al Senato, da qualche settimana, di gruppi di esagitati, fatti affluire da chi è troppo bravo nell'agitare gli animi e nel fare della demagogia. Ora, ad onta di tutto questo, mi pare che noi abbiamo il dovere di rivedere quelle norme che non sono in linea con lo spirito che ha animato gli ideatori del disegno di legge e di apportare quelle modifiche che si presentano necessarie per rendere il provvedimento più chiaro e più adeguato alle esigenze del lavoro e della vita delle categorie che ci proponiamo di tutelare sotto il profilo economico e sotto quello civile ed umano.

Non ho altro da aggiungere se non, come ho detto prima, che mi riservo di intervenire nel dibattito che si aprirà sui singoli articoli.

G I U L I A N O . Non sono stato presente, purtroppo, alla seduta del 21 novembre, nella quale, come si desume dal resoconto sommario (e mi pare che ciò sia confermato dalle osservazioni fatte oggi), è emerso un contrasto di fondo sulla nuova disciplina del lavoro a domicilio prevista nel disegno di legge n. 1310.

Con le nuove norme in esame ci si propone di rivedere la legge 13 marzo 1958, numero 264, per la tutela del lavoro a domicilio, legge che ha senza dubbio delle zone d'ombra tali da dar luogo a interpretazioni equivoche. Ora, da quanto ho sentito oggi e da quanto desumo dal resoconto sommario, sembrerebbe, secondo l'opinione di alcuni, che vi fosse il rischio addirittura di addivenire ad una situazione peggiore.

Si è detto che non dobbiamo assolutamente sacrificare la bontà delle norme all'urgenza. Su questo punto siamo tutti d'accordo. Non possiamo però dimenticare che vi è una vastissima categoria di lavoratori a domicilio, che tra l'altro dal 1958 ad oggi si è enormemente ingrossata, soprattutto per quanto riguarda il lavoro femminile, la quale attende un provvedimento nuovo proprio perchè, prestandosi la legge n. 264 del 1958 a troppe interpretazioni, si è trovata in una situazione difficile, sia per quanto riguarda la tutela in generale che per quanto riguarda anche il trattamento economico.

Noi socialdemocratici, riteniamo, salvo minori perplessità sulla deroga all'articolo 2094 del codice civile, stabilita dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1310, che tale provvedimento risponda allo scopo che ci siamo prefissi, di portare cioè una chiarificazione nel settore del lavoro a domicilio, inquadrandolo in maniera più adeguata.

È stato osservato che non può essere considerato lavoro a domicilio, ad esempio, quello svolto dal lavoratore in ambiente distaccato dalla sua abitazione. A me sembra che non abbia importanza che il lavoro venga eseguito nell'abitazione del lavoratore, o in locali annessi o distaccati, atteso che ci troviamo di fronte ad un lavoro subordinato eseguito dal lavoratore, anche con l'aiuto di suoi familiari conviventi e a carico. Mi sembra che questo sia l'elemento base per una definizione del lavoro a domicilio.

Si è anche sostenuto che, ai fini della definizione del lavoratore a domicilio, si deve considerare il costo delle macchine, o addirittura l'esistenza di macchine delle quali questo lavoratore si avvalga. Anche qui ritengo che non abbia alcuna importanza il costo delle macchine, perchè, per quanto esso possa essere rilevante, sarà sempre un costo proporzionato alla manodopera. Il nucleo familiare non può offrire che una manodopera limitata; le macchine quindi non potranno mai avere un costo rilevante, tale cioè da trasformare la natura del lavoro a domicilio.

Un altro punto di contrasto, emerso sia nella seduta del 21 novembre che stamattina, è quello relativo agli intermediari. Noi riteniamo che gli intermediari siano in definitiva, salvo rare eccezioni, veri e propri lavoratori, che vivono alla giornata. Crediamo perciò che sia molto più giusto, come

previsto nel disegno di legge n. 1310, considerarli come lavoratori subordinati, alle dipendenza del committente di lavoro, piuttosto che chiamarli ad una responsabilità solidale con il committente stesso, come è stato invece suggerito da qualcuno.

Molto dibattuta è stata anche la questione dell'iscrizione d'ufficio dei lavoratori a domicilio. Io credo che l'iscrizione d'ufficio costituisca il punto saliente della nuova normativa rispetto a quella della legge del 1958. L'iscrizione d'ufficio non è una restrizione del principio di libertà. A me sembra che essa offra una garanzia. In effetti, coloro i quali hanno pensato all'iscrizione d'ufficio sono stati ispirati da questa durissima realtà: i committenti di lavoro hanno tutto l'interesse di far inquadrare i lavoratori a domicilio tra gli artigiani: laddove ci si trovi di fronte ad una certa situazione d'ombra, è logico che tentino di far passare questi lavoratori come artigiani piuttosto che come lavoratori a domicilio. La norma relativa all'iscrizione d'ufficio dà quindi la possibilità di sottrarre i lavoratori a domicilio dalla costrizione che deriverebbe loro dai vari committenti di lavoro a domicilio.

Per quanto riguarda le commissioni, si è osservato che sarebbero troppe. Ma non è solo per questa attività che sono previste tante commissioni. Le commissioni di primo, secondo e terzo grado esistono per tutte le attività che comportano comunque un controllo.

A proposito poi della composizione delle varie commissioni, si è detto che dovrebbe usarsi il criterio della pariteticità, perchè non sarebbe giusto — si è sostenuto — che la rappresentanza dei lavoratori sia superiore a quella dei datori di lavoro.

Ora, la non pariteticità mi sembra che rappresenti, in un certo senso, un modo per dare un certo equilibrio alle diverse forze, dato che (noi tutti lo sappiamo, non è un mistero) il lavoratore è meno forte del datore di lavoro, soprattutto in questo tipo di attività.

Per queste considerazioni, per i motivi che ho sinteticamente esposto, noi socialdemocratici siamo del parere che non si debba tardare oltre nell'affrontare la questione della tutela del lavoro a domicilio, nei termini contenuti nel disegno di legge n. 1310.

Noi quindi voteremo a favore di questo provvedimento, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

F A R A B E G O L I . Chiedo scusa se chiedo la parola, pur non facendo parte di questa Commissione. Il mio intervento, per le stesse ragioni espresse dal senatore De Marzi, è dettato dal fatto che mi sento particolarmente impegnato, in quanto artigiano e rappresentante della categoria, in una discussione su quest'argomento, e devo dire subito che se il disegno di legge n. 1310 verrà approvato dalla Commissione lavoro del Senato così com'è stato varato dalla Camera dei deputati, ne soffrirà la categoria degli artigiani, in quanto, in sostanza, il provvedimento viene ad incidere nel mondo dell'artigianato e del lavoro autonomo. Ritengo che, in un certo senso, il provvedimento tenda a scardinare l'ordinamento esistente dell'artigianato; cioè quello che ha le sue radici nella legge fondamentale n. 860 del 1956.

Credo che tutti i Gruppi politici siano d'accordo sulla necessità che questo ordinamento sia da rivedere, da correggere, da ampliare, da modernizzare. Comunque, riteniamo che proprio perchè l'ordinamento degli artigiani dev'essere rivisto, esso non possa invece essere modificato per riflesso, con l'approvazione di un disegno di legge riguardante un'altra categoria di lavoratori. Anche perchè è in noi la preoccupazione che la nuova disciplina del lavoro a domicilio contenuta nel disegno di legge n. 1310 possa portare a delle conseguenze non indifferenti nel mondo del lavoro del nostro Paese; ed è anche per questo che mi sento di condividere le ragioni che hanno indotto, nella precedente seduta, un senatore a richiedere la nomina di una sottocommissione per un esame preliminare, più approfondito del disegno di legge. Pure da parte nostra si ritiene infatti che debba essere compiuto dal Senato un esame più approfondito della materia, anche se il provvedimento è stato approvato al-

l'unanimità dall'altro ramo del Parlamento. Accade non di rado che un disegno di legge approvato dal Senato sia poi modificato dalla Camera, che lo restituisce successivamente al Senato.

Ripeto che il disegno di legge può avere dei riflessi notevoli nel mondo del lavoro: proprio in questi giorni, parlando del provvedimento, un collega del Gruppo comunista mi diceva che era suo parere che l'effetto immediato dell'entrata in vigore della nuova legge sarebbe stato senz'altro un aumento di disoccupazione, indicando in circa 200.000 i nuovi disoccupati, da aggiungere agli attuali. Ritengo che in effetti questa previsione sia credibile, proprio perchè la nuova normativa va ad inserirsi nell'attività del mondo dei lavoratori autonomi. Si tenga presente che molti di coloro che oggi sono inscritti, all'albo provinciale degli artigiani, in base alla legge n. 860, si vedranno iscritti d'imperio, d'ufficio, anche nel registro dei lavoranti a domicilio, se rimarrà il disposto di cui all'articolo 5 del disegno di legge numero 1310. E ciò potrà avvenire ad opera di una commissione formata in modo non paritetico, sicchè nessuno potrà dare idonee garanzie al mondo del lavoro autonomo.

L'affermazione fatta poc'anzi dal collega socialdemocratico senatore Giuliano, secondo la quale l'iscrizione d'ufficio non lede la libertà individuale del cittadino, credo che debba essere confutata. L'iscrizione di ufficio, d'imperio, di autorità è invece un grave attentato alla libertà del cittadino, anche perchè, come ho già accennato, vi provvede una commissione che non è paritetica nella composizione e perchè il cittadino deve sottostare alla volontà di tale commissione. Ciò mi sembra un'assurdità.

Credo che come conseguenza molte persone, attualmente iscritte negli albi artigiani, si ritroveranno iscritte automaticamente in due elenchi: nell'albo provinciale degli artigiani e nei registri dei lavoratori a domicilio. Evidentemente si creerà un'immediata frattura, un conflitto giuridico, di competenze, e certamente ne sarà messa in pericolo la continuità del lavoro di quanti verranno a trovarsi in questa triste vicenda. Ecco perchè ritenevo che la Commissione lavoro dovesse, in una sottocommissione, riesaminare particolarmente quest'aspetto fondamentale, non per snaturare la legge sui lavoratori a domicilio, ma per vedere di non pregiudicare il settore del lavoro autonomo.

Il grosso problema dei lavoranti a domicilio, a mio modesto parere, non si risolve col fare o perfezionare una legge, se si pone attenzione ad alcune caratteristiche del tessuto economico produttivo del nostro Paese che è, in prevalenza, di tipo artigiano-piccolo industriale. L'Italia è passata da una economia preminentemente agricola ad una economia di tipo industriale soltanto negli ultimi venti anni. Il censimento del 1971 ha dato dell'apparato industriale italiano questa situazione: aziende che occupano fino ad undici dipendenti, 95,8 per cento (e voi vi rendete conto, in questo tessuto economico-produttivo, con questa percentuale di aziende fino ad undici dipendenti, quale realtà sia l'artigianato nel nostro Paese); aziende fino a 500 dipendenti, 4,1 per cento; aziende che occupano oltre 500 dipendenti, 0,1 per cento. Quindi siamo ancora al primo stadio dello sviluppo industriale e, quindi, siamo di gran lunga il Paese meno industrializzato, tra quelli così detti a più alto tasso di sviluppo industriale.

A Z I M O N T I . Ma non siamo il 7° od 8° Paese industriale? . . .

F A R A B E G O L I . Io non ho contestato che siamo il 7° o l'8° Paese tra i più industrializzati, vi ho dato delle cifre riguardanti l'industria di questo Paese. Quindi, distruggere o anche mettere in crisi la piccola impresa, significa scardinare il nostro sistema economico e produttivo che, come abbiamo visto, affonda profondamente in essa le sue radici. È chiaro che la difesa del sistema economico-produttivo attuale non deve costare il sacrificio della categoria degli onesti e bravi lavoratori a domicilio, ma è anche vero che non si devono imporre ingiusti sacrifici alla categoria dei piccoli imprenditori, che costituiscono il sostanziale supporto del sistema stesso. Ecco perchè,

onorevoli colleghi, il mio parere è che non si dovrebbe approvare il disegno di legge senza avere una visione chiara, approfondita, precisa del problema, senza sapere o, per lo meno, senza avere una chiara configurazione di quale contraccolpo si dovrà sopportare in un momento di crisi particolare come l'attuale.

È evidente che stando all'articolo 1 del disegno di legge n. 1310, dove è contenuta la definizione del lavoratore a domicilio, si elimina ogni sostanziale carattere distintivo tra rapporto di lavoro dipendente, previsto dall'articolo 2094 del codice civile, e il lavo ro autonomo così com'è configurato dall'articolo 2222 dello stesso codice. Infatti, quando si pretende di definire subordinato anche il lavoro di coloro che con l'aiuto di familiari svolgono la propria opera nel domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità, cioè in affitto, usando attrezzature, materie prime, semi lavorati e accessori propri, sotto la semplice direttiva del committente, si vuole eliminare ogni distinzione fra lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, così da eliminare giuridicamente e pragmaticamente il primo. Questa impostazione, a mio parere, è anticostituzionale, perchè intacca profondamente il principio della libertà dell'iniziativa privata a tutti i livelli, ed è antigiuridica — questo me l'ha assicurato qualche legale, e non è solo una mia affermazione — perchè modifica in senso sostanziale i princi affermati e consolidati dalla costante giurisprudenza, che fino ad oggi ha interpretato la portata degli articoli 2094 e 2222 del codice civile, delimitandone con precisione i confini. Quindi, fare una legge per risolvere un problema urgente, che tutti vogliano risolvere, ma sulla quale incombe la grave ipoteca dell'anticostituzionalità e antigiuridicità, non significa operare con efficacia e coerenza, ma, in senso contrario, significa fare, a mio parere, della facile demagogia, come molto spesso oggi si deve riscontrare; significa fare una casa con una bella facciata ma senza fondamenta, destinata a crollare al primo colpo di vento. Quindi affermo che è necessario affrontare il problema nel suo complesso, e mi riferisco, chiaramente, in particolare al problema specifico dell'artigianato. Il quale, ripeto, è regolamentato dalla legge n. 860 del 1956 che ci auguriamo — così come da impegni presi da tutti i Gruppi politici — sia migliorata, sia modificata. Perchè, fra l'altro, la costituzione delle Regioni, cui sono demandate le competenze in materia di artigianato, postula l'esistenza di uno strumento valido perchè le Regioni possano operare con uniformità nell'ambito nazionale. Non si può permettere, onorevoli colleghi, quello che sta avvenendo in questo momento, poichè la mancanza di una legge-quadro sull'artigianato a livello nazionale induce le singole Regioni a legiferare in modo frammentario: si creano particolari agevolazioni a favore dell'artigianato, ma, per tale via, si costituiscono delle sperequazioni nell'ambito della stessa categoria e si accentua ancora una volta la disuguaglianza fra Nord e Sud, anche in questo settore. È stato presentato al Senato un disegno di legge che porta il n. 1067, a firma del senatore Bartolomei ed altri, che intende istituire la qualificazione professionale dell'artigianato. Con questo disegno di legge si vuole dare al vero artigiano una patente di mestiere, riconoscere la qualifica di maestro artigiano e, conseguenzialmente, costituire la bottega artigiana. Sono certo che se il Parlamento portasse a soluzione questi due problemi, cui ho accennato nel mio intervento, cioè la legge-quadro per l'artigianato e la legge sulla patente di mestiere, l'eventuale, palese conflitto che si viene a intravvedere con l'approvazione del disegno di legge per i lavoranti a domicilio si risolverebbe automaticamente. Non sto a dire che l'artigianato debba trovarsi oggi in una certa situazione rispetto ad un'altra, dico soltanto di affrontare contemporaneamente la tematica della regolamentazione di tutto un mondo di lavoratori che si trova in una situazione per lo meno non definita.

Colgo l'occasione per rivolgere un appello al Governo affinchè si accelerino i tempi, così come ho fatto presso altre Commissioni e particolarmente presso la Commissione industria, dove più volte si è parlato di

questi argomenti e dove è stato manifestato l'impegno da parte del Ministero dell'industria, nella persona dell'allora ministro Ferri, di portare all'esame del Parlamento un disegno di legge sull'artigianato. Nel momento in cui questa Commissione si appresta ad approvare un provvedimento per i lavoratori a domicilio, come rappresentante degli artigiani chiedo che non si modifichi la natura sostanziale delle imprese artigiane, almeno per il momento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 860. Quindi, l'invito che sommessamente rivolgo alla Commissione lavoro è che si orienti ad esaminare alcune modifiche del disegno di legge n. 1310. Noi siamo disposti, così come ha affermato il senatore De Marzi, anche a ritirare il nostro disegno di legge; la nostra preoccupazione è quella appunto di non mettere in difficoltà un certo numero di imprese artigiane. Pensiamo allora che sarebbe opportuno aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « Sono esclusi dall'applicazione della presente legge sia i lavoratori autonomi che i piccoli imprenditori ». Fatta quest'affermazione non credo che si pregiudichino le esigenze dei lavoranti a domicilio. Sempre per quanto riguarda l'articolo 1, inoltre, ci rendiamo conto che il problema dei macchinari, delle attrezzature è veramente complesso e che è difficile poterlo risolvere fissando una cifra, un valore, per questi macchinari; chiediamo però che siano almeno aggiunte le parole: « che siano strumenti per la sua attività lavorativa »; vorremmo cioè che si tenesse conto della particolare natura della prestazione, facendo in modo che queste attrezzature siano individuate per la loro funzione.

Credo anche di avere ampiamente illustrato e giustificato il motivo per cui occorre sopprimere, sempre all'articolo 1, le parole: « in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile », e le parole — lo ripeto perchè è particolarmente importante — contenute all'articolo 5: « La Commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro, eccetera ».

Non possiamo, poi, essere d'accordo — e quando dico « non possiamo » mi esprimo a nome del mondo dell'artigianato di cui credo di poter interpretare le esigenze e i problemi — sulla composizione delle commissioni previste dal disegno di legge, che prevedono un numero di rappresentanti dei lavoratori a domicilio superiore a quello dei rapprasentanti dei committenti.

Nel concludere, signor Presidente, vorrei ricordare che il problema del lavoro a domicilio, della sua tutela e dei costi conseguenti per il committente, nella maggior parte dei casi non interessa — questo è un elemento importante che deve essere meditato da tutte le forze politiche — i grandi imprenditori perchè questi continueranno a rivolgersi ai piccoli imprenditori affidando loro il lavoro esterno da eseguire. Il fatto stesso che la Confindustria abbia espresso la propria adesione formale e sostanziale al disegno di legge pervenuto dalla Camera sta a dimostrare quanto poco interessi alla grande industria il problema del lavoro a domicilio. Da parte di qualcuno (esprimo un mio parere personale) s iauspica che la forma del lavoro a domicilio cessi e che si arrivi all'inquadramento di tutti i lavoratori nelle fabbriche Io non mi sento di aspicare questo evento perchè sarebbe la morte della libera iniziativa privata e della sua forma embrionale, ma soprattutto non credo che ciò sia possibile essendo l'Italia un Paese in cui prevalgono le industrie manifatturiere rivolte alla produzione di beni di consumo; se riusciremo a fare del nostro un Paese più intensamente industrializzato, e a rendere altamente redditizio anche il lavoro agricolo, allora sarà giunto il momento in cui saranno gli stessi lavoratori a rinunciare al lavoro a domicilio.

Queste sono le convinzioni che avevo il dovere di esporre alla Commissione; credo, spero e mi auguro che essa sia tanto sensibile da riesaminare, almeno in alcune parti, se non proprio nella sostanza, il disegno di legge n. 1310 in modo da emendarlo dalle pecche di costituzionalità.

P R E S I D E N T E . Ritengo mio dovere comunicare i pareri pervenuti della 10ª e dalla 12ª Commissione sui disegni di legge

n. 1310 e n. 1300, non ancora seri noti ai membri della Commissione:

« La Commissione industria, commercio e turismo, esaminati i disegni di legge, esprime sul primo, il n. 1310, parere favorevole all'unanimità, con il suggerimento alla Commissione di merito, condiviso solo dalla maggioranza e non dal Gruppo comunista, di esaminare con molta attenzione la definizione di lavoratore a domicilio, in modo da evitare che possa essere confuso con la figura dell'artigiano.

Sul secondo disegno di legge, il n. 1300, esprime a maggioranza parere favorevole ».

La Commissione igiene e sanità ha espresso il seguente parere:

« Il problema della regolamentazione del lavoro a domicilio è quanto mai di attualità, ed è indispensabile che trovi una sistemazione giuridica.

Esso ha in Italia antica origine e si ricollega alle vecchie attività artigiane che erano saldamente collegate all'ambiente familiare.

Sarebbe auspicabile comunque che esso venisse ridotto al minimo indispensabile.

Le due leggi in esame rappresentano un notevole passo avanti e si auspica la loro unificazione in un unico testo concordato, attesi i punti in comune in esse esistenti.

La Commissione formula parere favorevole auspicando che il Ministero del lavoro, unitamente alle altre amministrazioni interessate, tenga presente la necessità di identificare ed affrontare i problemi dell'igiene ambientale nel luogo di lavoro e quindi nella casa di abitazione dei lavoratori a domicilio, sollecitando e promuovendo i provvedimenti utili per favorirne la soluzione.

Con le osservazioni di cui sopra la Commissione esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte di legge ».

Ricordo, inoltre, che la Commissione giustizia ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Devo poi precisare al senatore Farabegoli che ritengo non opportuna la costituzione di una sottocommissione, in quanto le sottocommissioni vengono per prassi nominate quando esiste una certa disponibilità da parte di tutti i Gruppi a entrare nel merito di emendamenti. Allo stato attuale delle dichiarazioni fatte dai diversi Gruppi non esiste questa generale disponibilità. Costituire quindi una sottocommissione nella quale una parte dei componenti sostenesse che non si deve cambiare nulla e un'altra parte si adoperasse invece per modificare sarebbe perfettamente inutile. In precedenti occasioni abbiamo nominato sottocommissioni nelle quali tutti i Gruppi politici, senza esclusione alcuna, hanno collaborato, sia pure con posizioni diverse e obiettivi diversi, alla stesura di emendamenti da presentare poi alla Commissione.

Desidero però rassicurare il senatore Farabegoli e gli altri colleghi che su questo disegno di legge vi sarà ampia possibilità di discussione e di analitico esame dei singoli articoli, tant'è vero che, dopo gli interventi dei senatori Torelli e Giovanetti, il dibattito, come già in linea di massima concordato in precedenza, verrà rinviato a domani mattina. Se domani non riusciremo a concludere, saremo disponibili per un rinvio anche alla prossima settimana, perchè ci rendiamo conto dell'importanza dell'argomento e vogliamo che in Commissione tutte le opinioni siano espresse e che, quando affronteremo l'esame dei singoli articoli, vi sia ampio spazio, per chi volesse eventualmente presentare degli emendamenti, di illustrare il proprio punto di vista.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io mi auguro che nel mio intervento, che vorrei breve e che è dettato da sentimenti di giustizia, non si vorrà vedere alcuno spirito demagogico, cosa che è assolutamente aliena dal mio animo.

Mi riferisco anzitutto ad un'osservazione che è stata ripetuta più volte, circa la necessità di anticipare in questa sede una riforma della legge n. 860, concernente l'artigianato. Mi permetto a questo proposito di far presente che la legge n. 860 risale al 1956: c'era tutto il tempo, tutto lo spazio per i Governi e per i Parlamentari che si sono succeduti da allora ad oggi, e per lo stesso artigianato, di provvedere con disegni di legge

appositi a modificare la legge n. 860. Se non si è mai fatto niente in questo senso sarà stato per via di impostazioni che non potevano essere accettate.

Ma qualcuno doveva pur muoversi per quanto riguarda il lavoro a domicilio; e si sono mossi tutti Gruppi parlamentari responsabili, e si è mosso anche il Governo Andreotti per giungere al disegno di legge in discussione. Questo lo dico per allontanare ogni ombra di demagogia e per sottolineare che il testo del disegno di legge n. 1310 unifica disegni di legge provenienti dai diversi, anzi opposti, Gruppi parlamentari e altresì il testo presentato dall'allora ministro Coppo.

Dico subito che l'articolo 1, su cui tanto si dibatte, non è altro che la trascrizione integrale del testo governativo. Non è stato una elaborazione dei Gruppi parlamentari...

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Tenendo conto anche delle osservazioni del CNEL.

T O R E L L I . Non voglio dire con questo che oggi esista una limitazione della nostra autonomia di decisione; non è da me certamente che può venire un sospetto del genere. L'articolo 1 che abbiamo davanti, comunque, lo ripeto, è il testo integrale del disegno di legge presentato dal ministro Coppo, facente parte del Governo Andreotti.

Detto questo, mi soffermo su un'osservazione, che è di fondo. Si è detto: voi mettete in difficoltà l'artigianato! Questo concetto è stato espresso in termini diversi. L'amico Farabegoli lo ha ripetuto dicendosi delegato dall'artigianato (ma io gli dimostrerò che questa delega non l'ha, almeno completa) e ha affermato che il disegno di legge n. 1310 scardina il settore dell'artigianato.

Ora, permettete prima di tutto che mi fermi su un concetto: che cosa è il lavorante a domicilio oggi? Attraverso un'analisi del lavoro a domicilio quale si presenta oggi e non quale poteva essere nel 1956, potremo vedere se scardiniamo o meno l'artigianato.

Oggi il lavoro a domicilio non è più solo un'attività complementare, che ha lo scopo di far arrotondare il bilancio familiare, e come tale affidata alla casalinga, alla pensionata, alla moglie del contadino o alla moglie dell'operaio licenziato dalla fabbrica, ma si regge su una moltitudine di giovani lavoratori in cerca di prima occupazione, di operai emarginati dalla fabbrica negli anni di recessione economica e in quelli di sfavorevole congiuntura, i quali tutti lavorano in un'organizzazione decentrata, ma di tipo e con macchine industriali, la cui risultante è una riduzione di costo del lavoro, realizzata anche mediante la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali e mediante la evasione degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale.

Noi non possiamo obiettivamente discutere questo provvedimento se non abbiamo davanti ben chiara questa situazione di fatto, che è inoppugnabile, e specialmente i due aspetti cui ho accennato in fine: corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali ed evasione degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale.

E qui rispondo a chi afferma: non farete mai accettare agli artigiani il contratto di categoria dei lavoranti a domicilio, perchè come artigiani guadagnano di più, anche se rischiano di più. Questa affermazione non solo la rifiuto io, ma credo che la rifiutino tutti coloro che si intendono di lavoro a domicilio.

D E R I U . Ma non gli artigiani!

T O R E L L I . Io sostengo un punto fondamentale. Quando parliamo di artigiani, teniamo presente, agli effetti di questo provvedimento, due cose: l'artigiano è colui che può lavorare con quel determinato numero di dipendenti, con quel determinato numero di apprendisti, fino ad un totale stabilito; il lavoratore a domicilio è colui che lavora per conto di terzi, anche con l'ausilio dei soli conviventi a carico, senza neanche apprendisti.

Siamo cioè proprio nello strettissimo ambito familiare; quindi quando ci si chiede di dare una esatta definizione del lavoro a domicilio, mi pare che a ciò risponda pienamente il disegno di legge n. 1310, e in modo chiarissimo: il lavoro di colui che lavora per terzi, con l'aiuto dei suoi conviventi a carico.

Quand'anche disponessimo di andare a rivedere la legge-madre dell'artigianato, non è vero che la prima questione che sorgerebbe sarebbe quella di esaminare le frangie estreme di questa categoria. I lavoranti a domicilio sono in una posizione ben distinta da quella degli artigiani. La riforma della legge sull'artigianato non è andata molto avanti in quanto la configurazione dell'artigianato italiano è complessa. C'è qualcuno a cui sfugge questa configurazione; ma se facessimo una riforma dell'artigianato, è certo che ci sarebbe un ridimensionamento del fenomeno attuale definito quale artigianato. Perchè non è giusto che siano ritenuti artigiani, a tutti gli effetti fiscali e di provvidenze governative, gruppi che sono già dentro, in pieno, nella piccola industria; come d'altra parte non è giusto che vi siano compresi questi lavoranti a domicilio.

Poichè si parla dell'artigianato, io domando: ma questi lavoranti a domicilio (capi famiglia con congiunti a carico) si trovano iscritti all'artigianato per dignità e per necessità? Ecco la grande domanda che dobbiamo porci e che io mi pongo proprio sul piano della giustizia. Sostengo che questo provvedimento al nostro esame è atteso da moltissimi artigiani per necessità, non per dignità. Io stesso ho fatto iscrivere all'artigianato tanti lavoratori a domicilio, che erano sfruttati, che non avevano alcuna garanzia, suggerendo loro: « Andate all'artigianato a iscrivervi, qualcosa avrete per il vostro lavoro ». Ed oggi sono contenti di rientrare nel lavoro dipendente: perchè se si trattasse di dignità sarebbe un'altra questione.

Ora, se partiamo da questi concetti, vediamo che con questo provvedimento andiamo a difendere gli interessi di quegli artigiani iscritti solo per necessità all'artigianato. Perchè non basta usare un termine per difendere il lavoro libero: lavoro artigianale. Nobilissimo concetto a cui aderisco: la libertà, prima di tutto di scelta; ma anche la libertà dallo sfruttamento, che continua invece a sussistere quando vi sono persone che non sono pagate come devono essere pagate, o devono subire strozzature, o non sono coperte dalle provvidenze sociali. È per questo scopo che è stato predisposto il disegno di legge n. 1310. Se ci persuadessimo tutti della reale situazione in cui si trovano i lavoranti a domicilio, credo che, per la loro tutela, gran parte delle osservazioni critiche verrebbero a cadere. Non c'è nessuna offesa verso l'artigianato.

Sono state espresse delle riserve sul fatto che l'articolo 1 del provvedimento deroga all'articolo 2049 del codice civile. Ma il suddetto articolo 2094 prevede la collaborazione nell'impresa, la direzione dell'imprenditore: questi due elementi non possono essere applicati al lavoratore a domicilio, perchè egli non è nell'impresa, ma fuori; la collaborazione, inoltre, che implica un rapporto diretto, costante, qui non esiste: vi sono delle direttive da parte del committente, non una collaborazione continua, ma solo una pseudo-collaborazione. In questo caso non si può parlare di direzione dell'impresa: l'imprenditore, infatti, affida al lavorante a domicilio la materia prima ed egli gliela restituisce dopo avervi apportato la sua opera a domicilio. Mi pare pertanto giustificata la deroga all'articolo 2094, che ha il senso di sostituire le parole: collaborazione dell'impresa, direzione dell'imprenditore, con le altre: « l'obbligo di osservare le direttive dell'imprenditore », circa le modalità di esecuzione, eccetera, come indicato nell'articolo 1.

In fondo, non capisco perchè ci si preoccupi tanto di questo richiamo all'articolo 2094. Le osservazioni fatte potremmo forse accettarle sul piano del perfezionismo, non sul piano della sostanzialità dei contenuti del provvedimento. Parimenti non posso aderire ad altre osservazioni, appunto perchè mosse da un desiderio di perfezionismo.

Si tenga poi presente che, sul tema del lavoro a domicilio, noi giungiamo in ritardo, non solo in limiti temporali, ma di fronte alla realtà di oggi: ci rendiamo conto che la situazione recepita in questo disegno di legge è già in atto con il contratto di lavoro, per esempio, per le lavoratrici delle confezioni in serie? Il senatore Farabegoli ha voluto insistere su delle questioni di principio...

V A R A L D O . Cosa centra adesso questo?

T O R E L L I . C'entra e molto, perchè il senatore Farabegoli ha parlato di notevoli riflessi sull'occupazione e vi ha insistito; ma io ripeto quello che a mio giudizio è il concetto fondamentale: bisogna certo rispettare coloro che si sono iscritti volontariamente all'artigianato, ma questi lavoratori a domicilio, lo hanno fatto coattivamente e perciò devono essere considerati dipendenti diretti della azienda. Comprendo benissimo che il trasferimento di categoria può dar fastidio, ma è per la tutela del lavoratore. Io non vedo nessuna violazione di libertà.

Potrei continuare a lungo, ma vorrei — e mi preme farlo — portare anche io la voce dell'artigianato: quella della Associazione cristiana degli artigiani, la quale accetta questa legge e pubblicamente la desidera, dicendo che finalmente questo provvedimento « si prefigge di togliere i lavoratori a domicilio dalla clandestinità garantendoli da ogni possibile forma di sfruttamento », e aggiungendo: « L'applicazione della legge deve impedire il fenomeno negativo che abbiamo verificato in questi mesi: i nuovi dispositivi sull'IVA prevedono che le aziende artigiane non paghino l'imposta fin quando il fatturato non superi i 5 milioni di lire. Le aziende committenti hanno imposto perciò ai lavoratori a domicilio di iscriversi negli albi degli artigiani. Con quali conseguenze? In primo luogo, gli oneri previdenziali — anzichè a carico delle aziende — sono passati a carico del lavoratore, provocando con ciò un notevole aumento del *deficit* delle Casse mutue artigiane; in secondo luogo, si sono artificiosamente dilatati gli albi degli artigiani, rendendo più difficile la tutela del settore. Infine lo Stato ha perso centinaia di miliardi per il mancato pagamento dell'IVA ».

Sono fenomeni contingenti, caratteristici di questi ultimi tempi, ma anche sotto questo profilo occorre tener presente l'urgenza del provvedimento. Questo io dico per dimostrarvi che quanto sosteneva il collega Farabegoli è inesatto, in quanto l'Associazione cristiana degli artigiani accetta e desidera questa legge.

Pertanto, aderendo alla relazione svolta dal collega Pacini, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge n. 1310.

G I O V A N N E T T I . Signor Presidente, l'intervento del senatore Torelli ha dato un notevole contributo alla discussione.

Credo si debba partire dalle motivazioni che hanno originato la revisione della normativa vigente, recata dal disegno di legge n. 1310. Il CNEL è stato abbastanza esplicito nel parere che ha formulato; in particolare, il CNEL, nelle premesse generali, ha sottolineato il grave e riconosciuto insuccesso nell'applicazione della legge n. 264, la quale non ha impedito il proliferare di fenomeni degenerativi nel lavoro a domicilio, che si è largamente diffuso in certi settori e in determinate zone, sottraendo intere categorie alla tutela retributiva e previdenziale per essi prevista. Lo stesso CNEL auspicava il contenimento del fenomeno e che se ne contrastasse l'evoluzione, favorendo il riassorbimento dei lavoranti a domicilio nell'ambito aziendale. Affermava, inoltre, che il fenomeno non poteva essere disciplinato sul piano giuridico senza l'appoggio di una vigorosa azione sindacale, in aggiunta all'azione degli organi pubblici.

Dalle premesse dalle quali è partito il CNEL, trova ampia giustificazione il disegno di legge n. 1310, del quale stiamo era discutendo, dopo che alla Camera dei deputati il dibattito si è protratto per circa un anno, attraverso numerose riunioni conclusesi con la approvazione di un provvedimento che è frutto di un contributo unitario.

Prendendo lo spunto dagli interventi di alcuni oratori che mi hanno preceduto, sembrerebbe che il Senato debba assumere un ruolo castigatore, o quanto meno correttivo del disegno di legge, quasi che altri non avesse già avuto la possibilità e ampia disponibilità di studiarlo.

E voglio portare alcuni esempi del recente passato; io, senatore Varaldo, sono nuovo dell'ambiente, non sono un decano come lei e pertanto non sono, forse, sufficientemente smaliziato, però parto da alcune considerazioni che ci riguardano direttamente come Commissione.

Si prenda il caso del decreto-legge presentato dal ministro Coppo sulle mutue: lo abbiamo discusso ampiamente, abbiamo tentato di bloccarlo, non ci siamo riusciti e la Ca-

mera dei deputati l'ha respinto, e riteniamo, tutti quanti, giustamente. Abbiamo esaminato le nuove norme sul processo del lavoro pervenute dalla Camera, abbiamo modificato il disegno di legge, non sono certo se in meglio, introducendo qualcosa di nostro, con la conseguenza di ritardarne l'approvazione; e altri esempi potrei portare. Abbiamo sempre assunto quel ruolo di cui parlavo; il tutto con le solite raccomandazioni: attenzione a non fare una legge che non funzioni; bisogna affrettarsi perchè la legge è attesa — ma c'è sempre qualcuno che poi dice di esaminarla più attentamente — e così via, mentre sarebbe opportuno che, prima di far male, si verificasse se gli allarmi sono, almeno in parte giustificati.

Ma perchè la legge precedente sul lavoro a domicilio non ha funzionato? Io credo che, in primo luogo, vi sia stata un'assenza di volontà politica, ma anche e soprattutto per la debolezza dei lavoratori di questo settore, il quale deve essere tutelato da questa nuova legge; e ha ragione, a questo proposito, il senatore Torelli quando afferma che stiamo cercando di difendere una categoria dispersa e che ha tante difficoltà ad organizzarsi. Vorrei fare qualche richiamo: quando si approvò la regolamentazione del lavoro per le collaboratrici domestiche vi fummo indotti perchè, pur essendoci una legge, questa non veniva rispettata. Perchè abbiamo varato una legge per i portieri? Perchè si tratta di una categoria di lavoratori che non hanno occasione di stare assieme, così da rendere più facile una sistematica violazione dei contratti di lavoro; e per ovviarvi occorreva una legge a sostegno.

La stessa considerazione va fatta per questo settore specifico: ci sono migliaia di lavoratori che operano nel proprio domicilio, il più delle volte nella cantina, in condizioni di tutela estremamente precarie. Nè si può pensare che gli organi pubblici incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza del lavoro possano cambiare la situazione: spesso abbiamo avuto modo di discutere sulle carenze dei nostri uffici regionali del lavoro, degli ispettorati, eccetera, tant'è che si parla anche di trasformare i collocatori in ispettori del lavoro: questi ultimi non hanno personale a sufficienza, e se non riescono a controllare nemmeno le grandi aziende, figuriamoci se riescono a controllare i componenti di questa categoria di lavoratori.

Ritengo poi che sia nostro dovere conformarci alle norme costituzionali secondo le quali la Repubblica italiana, fondata sul lavoro, deve favorire il processo di partecipazione. In questo quadro, noi stiamo operando per dare effettiva dignità ad una categoria di lavoratori; ma è stato pure detto, e giustamente, che non si tratta solo di un problema di dignità ma, spesso, di necessità.

Il punto è di liberarsi da certi atteggiamenti che caratterizzano alcuni ambienti della maggioranza; vi sono posizioni di progresso che vengono giustamente interpretate e portate avanti, ma poi abbiamo un fenomeno di conservazione nei fatti o abbiamo, come si diceva in una discussione presso il nostro Gruppo, le posizioni «liberali garantiste», che mi pare siano proprie del senatore Oliva. Noi siamo per gli imprenditori liberi, non siamo per la proletarizzazione degli artigiani; il nostro partito ha assunto posizioni molto chiare su questo terreno. Ha ragione il senatore Torelli: non si difende l'artigianato favorendo gli altri settori — come è avvenuto — perchè anche i fondi destinati all'artigianato vanno aumentati, cosa che invece non avviene o avviene molto limitatamente, provocando il lavoro clientelare — consentitemi il termine —e non si ha la possibilità di trasformare l'artigiano in un medio imprenditore, così come potrebbe essere nel nostro Paese. Anche l'affermazione secondo la quale il lavoratore autonomo è più libero è del tutto gratuita, perchè questa libertà può essere garantita soltanto nel momento in cui il lavoratore autonomo ha tutte le condizioni per poter essere tale e per accedere a tutti quei vantaggi che le leggi devono consentirgli. Le stesse affermazioni sulla filosofia del lavoro a domicilio e del lavoro in fabbrica credo che non possano non essere considerate molto seriamente e che vadano attenuate: siamo così giunti al nocciolo della questione. Devo dire che il

disegno di legge n. 1300, di iniziativa dei senatori De Marzi, Farabegoli ed altri, aveva uno scopo che probabilmente ha raggiunto: quello di precostituire una posizione di contrattazione per bloccare il provvedimento. Non credo che si possa dire che tale disegno di legge abbia una vera ragione di tutela dei lavoratori a domicilio; avrebbe dovuto avere un altro titolo ed intervenire effettivamente a vantaggio delle categorie interessate.

Stiamo discutendo norme che affrontano il problema del lavoro a domicilio; i riferimenti alla situazione economica fatti dal senatore Farabegoli sono molto di comodo e molto partigiani agli effetti del discorso che andiamo a fare, perchè in molte altre occasioni ci siamo vantati di essere un Paese molto industrializzato. Sappiamo anche noi di questa industrializzazione, però perchè non diciamo che il lavoro a domicilio è un fenomeno particolarmente italiano? E se è un fenomeno italiano, cosa lo ha originato, se non le condizioni di sottosviluppo o un tipo di sviluppo distorto della nostra economia? Perchè, allora, quando diciamo che vogliamo diventare un Paese più avanzato, più progredito, manteniamo leggi che non consentono tale possibilità?

Mi sembra che da una sola parte si delineano i principali impedimenti alle modifiche che si vorrebbero apportare al disegno di legge n. 1310, le quali sono presentate come dettate da esigenze di perfezionismo, ma in fondo, sono di carattere sostanziale e riguardano il provvedimento proprio nelle sue parti più qualificanti. Io vorrei, prima di tutto, fare una considerazione di ordine politico: a mio avviso, a questo punto entra in discussione il rapporto politico della maggioranza di Governo e, nel caso di cui ci stiamo occupando, dobbiamo essere convinti che sta venendo in luce una logica di gruppi o di gruppo che mette in seria crisi il rapporto della maggioranza. Io mi domando se una tale logica può vincolare i partiti che fanno parte della maggioranza. Il disegno di legge n. 1310 è stato unitariamente votato, alla Camera dei deputati, dallo schieramento della maggioranza e anche dall'opposizione. A questo punto dovremmo guardare al modo in cui vengono formulati gli accordi di partito. Tutto questo poi non riguarda soltanto me; io ho avuto occasione, nell'intervento che ho fatto nel corso della discussione sul bilancio del Ministero del lavoro, di dire al senatore Ferralasco che se non si andava avanti secondo una certa linea si potevano perfino creare condizioni per un suicidio politico del partito socialista o dei partiti che si richiamano al mondo del lavoro; non credo che questo sia desiderato, tanto è vero che da alcune parti della maggioranza è stata condotta, abbastanza a fondo, una difesa del provvedimento in esame. Il disegno di legge, a mio avviso, non introduce molte varianti rispetto alla precedente legge. È stato però sostenuto che esso sarebbe punitivo verso gli artigiani, quando è vero, invece, che l'artigiano è difeso molto di più del lavoratore a domicilio e dispone già di elementi di tutela e di difesa, non fosse altro perchè ha dei riconoscimenti che non ha il lavoratore subordinato. Io ho qui dei documenti, che sono certamente pervenuti a tutti i Gruppi, che sono abbastanza sintomatici, nei quali viene sostenuto che la mancata applicazione della legge n. 264 del 1958 ha provocato un'ulteriore pressione dei committenti, spesso con la minaccia della perdita del lavoro, per imporre ai lavoratori a domicilio l'iscrizione all'albo degli artigiani, e ciò anche in conocomitanza con l'entrata in vigore dell'IVA (argomento che ha citato anche il senatore Torelli). Di questi documenti ne sono pervenuti a decine, per non dire a centinaia. Si sono avute, in particolare, sospensioni delle commesse di lavoro: risulta infatti che da alcuni mesi si verificano forti pressioni nei confronti dei lavoratori a domicilio da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari con la sospensione delle commesse di lavoro, affinchè si iscrivano all'albo delle imprese artigiane, in modo da ridurre gli oneri tributari relativi all'applicazione dell'IVA e da evitare la regolare applicazione del rapporto di lavoro subordinato. Quindi la pressione da qual parte può venire? Dai lavoranti a domicilio nei confronti dei committenti, o viceversa?

Altro elemento che può farci capire l'effettiva situazione è la costituzione di un fantomatico consorzio avvenuto da parte della ditta Luisa Spagnoli, che è un ricatto e un condizionamento: si dice in breve ai lavoratori: « o vi iscrivete all'albo degli artigiani, o noi vi togliamo il lavoro ». A questo punto che cosa dobbiamo fare? Difendiamo l'artigiano oppure riteniamo che chi vada difeso sia il lavorante a domicilio? Per decidere in proposito basta andare a parlare con le delegazioni che sono venute qui, non certo per fare una semplice passeggiata. Come possiamo dire a questa gente di iscriversi nell'albo degli artigiani, quando esistono ditte con 100-120 dipendenti che esplicano attività di lavoro a domicilio? Pertanto ritengo che si debba andare a fondo su tale questione assumendo la tutela di chi non è adeguatamente protetto.

Ma a parte le considerazioni politiche che ho già fatto, ce ne sono altre da tener presenti, ed ha ragione il senatore Torelli quando dice che può entrare in crisi il rapporto con le organizzazioni sindacali, le quali hanno ottenuto — almeno per i settori delle confezioni e dei calzaturieri — un timido, iniziale tentativo di regolamentazione, quale quello previsto nel disegno di legge n. 1310. Se portiamo avanti le tesi dell'artigianato finiremo col difendere il più forte nei confronti del più debole, dimenticando che mentre l'artigiano si difende bene, non così avviene per il lavorante a domicilio. Vi ricordo — e ben lo sapete — che il CNEL non sostiene la tesi del lavoratore autonomo, che è una tesi fantastica, ma quella del riassorbimento nell'ambito aziendale di lavoratori che spesso sono utilizzati al fine di evadere sia i contributi previdenziali che il fisco.

Va detto inoltre che il lavoro a domicilio è ben diverso dal lavoro autonomo e che il disegno di legge n. 1310 non è contrario agli artigiani; per l'artigianato esistono già le disposizioni, anche se devo ammettere che non tutte sono efficaci: noi stessi abbiamo già detto che la legge sull'artigianato necessita di essere migliorata e perfezionata. Se i senatori De Marzi e Farabegoli, che dimostrano tanto interesse per la categoria degli artigiani, avessero usato in altre circostanze la pressione che stanno esercitando ora, probabilmente quella legge avrebbe avuto più successo.

Il disegno di legge n. 1310 è un'occasione per dimostrare una volontà politica tesa a venire incontro alle esigenze dei titolari dei redditi più bassi. Devo dire, inoltre, a proposito di talune osservazioni sull'articolo 1 del provvedimento, che nella mia esperienza sindacale ho visto numerosissime deroghe agli articoli del codice civile, per cui non credo che la deroga citata in tale articolo costituisca sovvertimento di chissà quale ordinamento; nè possono convincermi i rilievi fatti sui macchinari, ove si consideri che spesso il macchinario e stato acquistato dal lavoratore a costo di grandi sacrifici, e spesso è stato addirittura imposto. Infatti vi sono aziende che si sono ristrutturate, imponendo l'acquisto del vecchio macchinario ai lavoritori a domicilio che, per pagarlo, si sono sottoposti ad un lavoro duro e pesante; ed oggi, quando quel macchinario è stato acquisito, si vorrebbero stabilire dei termini, dei limiti e delle condizioni? Personalmente posso citare un episodio avvenuto a Iglesias in un calzaturificio, ma forse il senatore Pacini, che è di Prato, può fornire ben altra consistente massa di esempi.

Per quanto riguarda poi l'iscrizione d'ufficio, si tratta di un argomento usato pretestuosamente per sostenere una tesi a sfavore dei lavoratori a domicilio. In realtà consentire l'iscrizione d'ufficio significa evitare il mercato nero del lavoro, che è possibile proprio con l'arma del ricatto, e a questo proposito sono tante le testimonianze e i documenti in nostro possesso. Lo stesso consiglio comunale di Torino ha votato all'unanimità un ordine del giorno per sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge così come è stato varato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 6 della proposta di legge Farabegoli-De Marzi, che parla di un cottimo contrattato, viene a far cadere la possibilità di una contrattazione su base regionale: infatti

come potrebbe essere contrattato, azienda per azienda, questo cottimo? Quando poi si dice che questa proposta di legge ha un maggior carattere punitivo nei confronti degli intermediari, si vuole fornire un alibi per far passare provvedimenti che non sono a favore dei lavoratori a domicilio. Inoltre, affermare che l'iscrizione d'ufficio lede i diritti della personalità è eccessivo; del resto, per quanto riguarda le riserve di costituzionalità, perchè vogliamo precorrere i tempi e non lasciare alla Corte costituzionale di pronunziarsi al momento opportuno, se e quando sarà chiamata a decidere?

O L I V A . Vogliamo forse sottrarre la facoltà decisionale al Parlamento per trasferirla direttamente alla Corte costituzionale?

G I O V A N N E T T I . Io sono convinto che questa legge non andrà davanti alla Corte costituzionale.

Un altro elemento che mi preme sottolineare è che se andiamo ad esaminare gli effetti della legge precedente n. 264, vediamo che, almeno in parte, essa ha funzionato per quel che riguarda l'istituzione del registro dei committenti; quindi, esiste un riferimento di cui possiamo tener conto.

Ancora in merito all'iscrizione d'ufficio, ritengo che i colleghi che hanno sollevato la questione non l'abbiano attentamente esaminata. L'articolo 4 del disegno di legge numero 1310 afferma che sono iscritti nel registro « i lavoratori che ne facciano richiesta, o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5» .

A parte il fatto che questa è la stessa formulazione proposta dal CNEL, l'articolo 5, specifica che la commissione provinciale ivi prevista è costituita per il controllo del lavoro a domicilio, stabilendo in particolare, che essa dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui all'articolo 4 « dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro ».

Quindi, vi sono tutti gli elementi di garanzia per quanto riguarda l'artigianato e non è vero che con l'iscrizione d'ufficio si coarta la volontà del lavoratore.

O L I V A . Perchè allora non viene sentito dalla commissione comunale?

G I O V A N N E T T I . Credo che si verificherà il fenomeno di lavoratori a domicilio ai quali era stato imposto di iscriversi negli albi artigiani che andranno a chiedere di cancellarsi da questi albi.

O L I V A . Ma non pensa che debbano essere sentiti gli interessati?

G I O V A N N E T T I. Gli interessati hanno la facoltà di farsi sentire presso la commissione comunale del luogo, del paese dove sono conosciuti. Nell'articolo 4 è detto che è iscritto nel registro « il lavoratore che ne faccia richiesta o d'ufficio ». Se non ha fatto la richiesta, vuol dire che è stato condizionato a non farla, ed è lì il punto del ricatto.

P R E S I D E N T E . Quando arriveremo all'esame degli articoli potremo fare ulteriori approfondimenti.

G I O V A N N E T T I . Una legge deve essere giudicata per quello cui deve provvedere. E una legge per i lavoratori a domicilio non è una legge per gli artigiani; sono poi convinto che, una volta approvato il disegno di legge n. 1310, i veri artigiani continueranno ad essere tali e forse si troveranno meglio di quanto non lo siano in questo momento.

Credo con questo di avere concluso: dobbiamo approvare rapidamente il disegno di legge n. 1310 e non consentire che ritorni alla Camera, per non alimentare inutili e infondate polemiche.

P R E S I D E N T E . Abbiamo concluso con l'intervento del senatore Giovannetti la seduta odierna.

Visto e considerato che si è parlato di delegazioni ricevute, di documenti pervenuti, ecc., devo precisare che la Presidenza ha ricevuto moltissimi telegrammi e moltissimi documenti provenienti da diverse zone del Paese.

Quando le è stato richiesto, la Presidenza ha altresì cercato di ricevere piccole rappresentanze delle categorie interessate, le quali sono state ascoltate — mi pare opportuno che tutti i membri della Commissione ne siano al corrente — anche da parlamentari del partito comunista, del partito socialista e della democrazia cristiana. Non ho dato notizie a tutti dei vari documenti e richieste che mi sono pervenuti, perchè penso che siano già noti.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 1310 e n. 1300 è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO